

R. G. 3051/2016

TRIBUNALE DI POTENZA**Sezione Civile**

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dr.ssa C. Genzano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.06.2017, pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 3051/2016 R.G., avente ad oggetto ricorso *ex art. 35 d.lgs. n. 25/08*, vertente

TRA

e difeso, dall'Avv. Andriuolo Arturo Ezio ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del difensore in Potenza Via Pretoria 63, giusta mandato in atti;

rappresentato

RICORRENTE

E

MINISTERO INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso cui elettivamente domicilia in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 46.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10.09.2016, notificato a parte resistente e comunicato al PM (che però riteneva di non intervenire), il ricorrente, originario del Senegal, a mezzo del proprio tutore, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *status* di rifugiato politico di Crotone, del 31.05.2016, notificato il 27.07.2016, con cui la Commissione, a seguito della sua audizione, decideva di "*non riconoscere la protezione internazionale*", non ravvisando, tra l'altro, neppure i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

In particolare, parte ricorrente esponeva che aveva lasciato il proprio paese perchè dopo la morte della madre, il padre si risposava e la matrigna molto cattiva lo maltrattava in continuazione causandogli diverse ferite. Arrivava in Italia in cerca di protezione e serenità.

Con il ricorso in oggetto, chiedeva in via principale l'annullamento del provvedimento di diniego e quindi il riconoscimento della protezione internazionale, unitamente allo *status* di rifugiato, in subordine la protezione umanitaria.

Come motivi d'opposizione, parte ricorrente adduceva:

la sussistenza di fondati motivi per ritenere che un eventuale ritorno nel Paese d'origine, costituirebbe un rischio di subire un grave danno.

il riconoscimento della protezione umanitaria è condizione necessaria per l'istante considerando la sua minore età.

Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso, stante la (pretesa) sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed, a maggior ragione, per il riconoscimento di quella sussidiaria e/o umanitaria.

Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva ritualmente, facendo rilevare la correttezza e legittimità del proprio operato (ossia di quello della Commissione).

G

Preliminarmente, deve essere rilevata la tempestività del ricorso; nel merito, la domanda è fondata limitatamente al diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, sussistendo gravi motivi di carattere umanitario, in considerazione della giovane età del ricorrente.

Si rilevava, tra l'altro, come il ricorrente non avesse affatto assolto al proprio onere probatorio; per quanto detto onere, in detta materia, debba ritenersi "attenuato", difatti, si richiede comunque quel minimo di elementi necessari a far emergere il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine a causa della razza, religione, sesso, nazionalità, appartenenza di un gruppo sociale, ovvero per le proprie opinioni politiche: infatti chi intende richiedere il riconoscimento della protezione internazionale deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio. In definitiva, parte resistente contestava la sussistenza dei requisiti probatori minimi necessari ai fini della concessione della protezione richiesta; la Commissione non aveva fatto altro che applicare "gli standard internazionali riconosciuti, tra gli altri, dall'UNHCR".

Circa la situazione geo-politica del Senegal, si rileva come l'area geografica d'origine del ricorrente, non presenti più quella situazione di "allarmante pericolosità".

Stante la genericità delle dichiarazioni, in quanto non corredate della specifica indicazione del *vulnus* subito dall'interessato (secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, la pretesa lesione deve essere "puntualmente dedotta ed allegata" e non solo "genericamente dedotta": Cass. 24543/2011 e cfr. anche Cass. 420/2012 e Cass. civ. sez. VI del 24 settembre 2012).

Ed, invero, in sede processuale, anche l'obbligo di sentire la parte non si configura come un incumbente automatico e doveroso, ma (solo) come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza (cfr., per es., Cass. n. 24544/2011 e cfr., in motivazione, Cass. 4635/15).

Nel merito, la controversia verte sulla pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere la protezione internazionale, con lo *status* di rifugiato o in subordine la protezione sussidiaria, o il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il d.lgs. n.251/2007 ha disciplinato, dando attuazione alla direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di *rifugiato* o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L'art. 2 del citato d.lgs. 251/2007 definisce "**rifugiato**" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2), mentre "**persona ammissibile alla protezione sussidiaria**" è il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine. o. nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un **rischio effettivo di subire un grave danno** come definito dal presente decreto e il quale **non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese**" (lett. g dell'art 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16.

A norma dell'art. 14 del medesimo d.lgs., "*ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi*: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Tanto precisato, va indi rilevato come, secondo l'insegnamento della **Suprema Corte**, "requisito essenziale" per il riconoscimento dello "*status*" di rifugiato è il **fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine** del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio -che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione- incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "*credibilità*" dei fatti da esso segnalati (Cass. 23/8/2006 n. 18353), nel procedimento camerale caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e dai maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310). La Suprema Corte ha altresì precisato al riguardo che "*presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale*" (in tal senso Cass. 20/12/2007 n. 26822).

Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto alla "protezione" di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, è necessario che il richiedente dimostri la sussistenza di quei requisiti fondanti la qualifica di rifugiato o, almeno, di avente diritto alla protezione sussidiaria, in carenza dei quali il diritto "*de quo*" non trova ragione di esistere: è **imprescindibile**, in particolare, **la prova circa la persecuzione personale e diretta che lo stesso avrebbe subito nel Paese ove è nato e vissuto, persecuzione cagionata da ragioni politiche o religiose o altre rilevanti ai sensi dell'art. 2, lett. e), d.lgs citato, ovvero la dimostrazione circa la fondata possibilità che, l'eventuale ritorno in patria, sia accompagnato dalle citate persecuzioni esponendo così il richiedente a quel grave danno rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.**

In proposito, occorre quindi osservare che, **se per un verso** nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale **attenuato l'onere probatorio** incombente sul richiedente, così come esplicitato dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/07, d'altra parte il richiedente protezione **non è esonerato dalla prova**. Secondo l'insegnamento della Cassazione: l'onere probatorio, deve dunque essere assolto **seppur in via indiziaria** tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio. Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr., per es., Cass. n. 26278/05), ovvero la dimostrazione circa la fondata possibilità che, l'eventuale ritorno in patria, sia accompagnato dalle citate persecuzioni esponendo così il richiedente a quel grave danno rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, e soprattutto non pone a carico dell'Amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante (v., tra le altre, Cass. n. 18353/06).

Nella specie, viceversa, **pur avendo questo giudice presenti i suddetti criteri di valutazione degli elementi probatori**, introdotti, in attuazione della direttiva 2004/83 CE, dal cit. art. 3, comma 5, d.lgs. 251/07, **non può dirsi che il ricorrente abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali**, sulla base dei quali il giudice può, con l'aiuto di informazioni sulla situazione generale del Paese (acquisite anche d'ufficio), fondare argomentazioni presuntive quanto alla pregressa sussistenza di atti di persecuzione o di gravi danni alla persona e di pericolo concreto, effettivo ed attuale, di ulteriore perpetrazione degli stessi in caso di rimpatrio.

A parere di questo giudicante, come già rilevato dalla Commissione di cui sopra, i fatti narrati non sono idonei ad integrare i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, si può riconoscere,

5

a parere del giudice, solo la protezione umanitaria in considerazione della giovane età del ricorrente.

Tale tutela, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, può essere concessa in tutte le ipotesi in cui sussistano gravi ragioni di protezione, che siano limitate nel tempo (ad esempio in dipendenza della speranza di una rapida evoluzione favorevole del Paese di rimpatrio ovvero di una positiva modifica della situazione personale del richiedente che possa fare venire meno l'esigenza di protezione, etc.).

Precisa altresì detta giurisprudenza che, "condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria" è altresì "il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano" (cfr., ad es., Cass. n. 22111 del 2014).

Secondo detto orientamento (cfr. Cass. Sez. Un. 19/5/2009 n. 11535; Cass. Sez. Un. 9/9/2009 n. 19393), la disciplina vigente in materia non riserva al Questore alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la scelta del legislatore italiano di attribuire alle Commissioni Territoriali -organi tecnici e non politici- tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 del d.lgs. n.25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85). A seguito della domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale è, di fatto, chiamata a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (*status* di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale e temporanea del permesso umanitario ex art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione; per la natura tecnica della Commissione e l'assenza di qualsiasi valutazione politica ad essa demandata nell'accertamento delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, è ravvisabile in capo al richiedente la protezione una situazione di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario, residuando al Questore solo la verifica dei requisiti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario, nell'ambito della previsione di cui all'art. 28 comma 1 lett. d del DPR n. 394 del 1999, e che rendono "eventuale" il rilascio del permesso secondo la previsione dell'art. 32 comma 3 D.L.vo 25/2008 (in tal senso, Cass. 19/5/2009 n. 11535, in motivazione).

Ne deriva che il giudice adito con l'opposizione ex art. 35 d.lgs. 25/2008, investito del riesame della domanda di protezione, è tenuto a valutare (in via residuale) -al pari della Commissione Territoriale- anche la ricorrenza delle condizioni che, nel caso concreto, potrebbero condurre all'accertamento del diritto al rilascio del permesso umanitario allo straniero che invoca la protezione internazionale.

Il permesso umanitario è una misura atipica e residuale, ma deve trovare supporto in una situazione "vulnerabile" che, nella fattispecie, è specificamente dedotta.

La domanda del ricorrente va pertanto accolta limitatamente alla protezione umanitaria.

Stante la natura della controversia e la complessità delle questioni trattate, si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. ACCOGLIE la domanda proposta da riconoscimento della protezione umanitaria.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.

limitatamente al diritto al

Così deciso in Potenza, 27.06.2017

Il Giudice Onorario
Dr.ssa Caterina Genzano



[Signature]